



COMUNE DI SERRASTRETTA
PROVINCIA DI CATANZARO

Via Municipio CAP 88040 Tel. 0968/81001-81114 Fax 81143

I L S I N D A C O

ORDINANZA N. 3 DEL 10/01/2021

OGGETTO: MISURE RESTRITTIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS COV2.

IL SINDACO

- **VISTI** i DPCM emanati dal 23.02.2020 alla data odierna in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTO** il D.L. 23.02.2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
- **VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute emanate dal 30.06.2020 ad oggi;
- **VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Calabria in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTE** le Disposizioni Sindacali emanate in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **VISTI** i DD.LL. emanati da febbraio 2020 alla data odierna relativi a ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **TENUTO CONTO** che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da covid-19 (coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

ATTESO:

- **Che** sulla base delle Circolari, delle Ordinanze Ministeriali e dei DPCM, le Autorità Sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni dall'ultimo contatto;
- **Che** nelle frazioni di Angoli, Migliuso e Canello del Comune di Serrastretta nell'arco temporale di 48 ore sono stati riscontrate circa 30 positività da tampone rapido;
- **Che** l'indagine epidemiologica è tutt'ora in corso e non è dato sapere l'estensione del contagio all'interno del Comune;
- **Che** le dimensioni del fenomeno epidemico rendono necessari provvedimenti urgenti di contenimento del contagio da virus Sars-CoV2 al fine di salvaguardare la salute pubblica;

RAVVISATA la necessità, l'esigenza e l'urgenza di adottare in via cautelativa e preventiva idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopracitate, specificatamente nelle frazioni sopradette;

RAVVISATA inoltre la necessità di limitare alcune attività su tutto il territorio comunale, al fine di contenere al massimo il rischio di diffusione del virus;

RITENUTO:

- Che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Che questa Autorità Sanitaria e di Protezione Civile Locale ha il dovere morale e istituzionale di diramare raccomandazioni e di disporre prescrizioni a tutti i cittadini, agli operatori economici e, in generale, a tutti i soggetti operanti nel territorio comunale al fine di richiamare la loro attenzione sul rispetto delle ordinanze poste in essere per contrastare la diffusione del virus Covid-19;
- Che le situazioni di fatto e di diritto esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTI:

- Il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112;
- Il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83;
- La Circolare del Ministero della Salute n. 5443/2020;
- Lo Statuto Comunale;

SENTITA la Giunta Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

con decorrenza dall'11/01/2021 e fino al 17/01/2021 (salvo proroghe o diverse disposizioni in relazione al mutare delle condizioni):

IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

- La sospensione macellazione suina per uso domestico;
- La sospensione temporanea delle attività ambulanti e del mercato settimanale del venerdì a Serrastretta capoluogo, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta.

NELLE FRAZIONI DI ANGOLI, MIGLIUSO, CANCELLO E LOCALITA' COLLEGATE (NOCELLE, PANTANELLE, BERNARDINI ECC.) DEL COMUNE DI SERRASTRETTA:

1. ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. La **chiusura** a scopo cautelativo di tutte le **attività commerciali di vendita al dettaglio** presenti sul territorio ad eccezione di:
 - I. Farmacie e dispensari farmaceutici;
 - II. Commercio al dettaglio di generi alimentari;
 - III. Tabacchi;
 - IV. Commercio al dettaglio di prodotti per l'igiene per la casa e per la persona;
 - V. Commercio al dettaglio di materiale di ferramenta, di materiale per l'edilizia e similari, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
 - VI. Lavanderie;
 - VII. Commercio al dettaglio di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi e similari;

VIII. Commercio al dettaglio di prodotti relativi a riparazione e manutenzione di autoveicoli;

2. La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri ed estetisti;
3. La sospensione di pub, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, bar, anche nelle modalità d'asporto e con Consegna a domicilio;

2. TERRITORIO

1. La chiusura del Cimitero Comunale di Angoli-Migliuso;
2. Il divieto di sostare in ville e parchi comunali e nelle zone annesse;
3. La sanificazione di tutti i Uffici Pubblici e Privati aperti al pubblico;
4. La sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
5. La sospensione delle celebrazioni e delle funzioni religiose, escluse le messe funebri ed i funerali che dovranno svolgersi in presenza di massimo 15 persone.

3. È FATTO DIVIETO DI:

1. Proseguire le attività di vendita al dettaglio non ricomprese nella presente Ordinanza Sindacale;
2. Spostarsi sul territorio comunale, fatta eccezione che per motivi di lavoro, salute, di studio, di necessità od urgenza;
3. Praticare attività motoria e sportiva lontani dalle proprie abitazioni ed in gruppo ad eccezione che per motivi di salute certificati;

4. È CONSENTITO:

1. Praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione con persone affette da disabilità;
2. Fare la spesa una sola volta al giorno ed un componente per nucleo familiare;
3. Recarsi nei propri fondi per attività agricole o di allevamento, per la cura dell'orto e degli animali di affezione, una sola volta al giorno ed esclusivamente con persone appartenenti allo stesso nucleo familiare;
4. L'apertura di uffici e studi professionali, previo appuntamento e nel rispetto della vigente normativa anti contagio;
5. Ai proprietari delle attività commerciali chiuse di recarsi presso il proprio punto vendita per la sistemazione di merce o di prodotti deperibili, senza possibilità di vendita e senza contatti con il pubblico;
6. L'apertura di attività bancarie, finanziarie, assicurative, postali e di spedizioni, nel rispetto della normativa anti contagio.
7. L'apertura di attività per la cura di animali.

SI SPECIFICA CHE LE ATTIVITA' INERENTI AI SETTORI ECONOMICO PRIMARIO E SECONDARIO, LE ATTIVITA' DI LABORATORI, ARTIGIANI, NON SONO SOSPESE.

RICORDA

- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per come previsto anche dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 61/2020;

DISPONE

- Che la vigilanza sul rispetto delle disposizioni emanate con il presente atto, sia affidato alla Polizia Locale ed alla Forza pubblica;

- Che il presente dispositivo sia pubblicato sull'Albo Pretorio, e sia trasmesso a Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore di Catanzaro, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Stazione dei Carabinieri di Serrastretta, al Responsabile Servizio Vigilanza, al Responsabile Area Tecnica, per la divulgazione del presente dispositivo in tutto il territorio comunale;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente della Regione Calabria per l'eventuale seguito di competenza.

Dalla Residenza Municipale, Serrastretta 10/01/2021

II SINDACO

Felice Maria MOLINARO

